



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

### Accordo di composizione della Crisi n. 3/2022

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Luciani,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012, con richiesta di relativa omologazione ex artt. 10 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], ivi residente alla [REDACTED]; letti gli atti del procedimento;

rilevato che l'istante ha provveduto ad integrare la proposta ed a depositare la documentazione richiesta dal Giudice, dott.ssa Federica Adele dei Santi, in data 4.11.2022;

rilevato, quanto alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, che:

1) l'istante, ex art. 7 L. 3/2012, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012; non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla predetta Legge; non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non ha commesso atti diretti a frodare i creditori;

2) per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è previsto il soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 L. 3/2012;

3) tra i crediti oggetto dell'accordo non risultano crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. per i quali deve essere garantito il pagamento integrale;

4) con riguardo alla ammissibilità di una moratoria superiore all'anno prevista per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 8 comma 4) la più recente giurisprudenza (cfr. in tal senso, ex multis, Cassazione n. 17391/2020) ne ammette la moratoria superiore all'anno, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto, anche in caso di previsione di soddisfo integrale;

5) oltre alla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, alla proposta di accordo è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente



l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dall'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità dello stesso negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;

considerato che l'OCC ha provveduto alla comunicazione ai creditori, entro i termini previsti dall'art. 10 comma 1 l. 3/2012, della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza del 10.01.2023;

considerato che, ex art. 11 comma 1 legge n. 3/2012, i creditori devono far pervenire all'OCC la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza, e che in mancanza si ritiene che essi abbiano prestato il consenso;

considerato che l'OCC, nella relazione ex art. 12 comma 1 l. cit. sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2, ha dato conto del raggiungimento dell'accordo con il silenzio assenso di tutti i creditori, i quali entro il termine assegnato non hanno espresso il proprio dissenso alla proposta di accordo;

considerato altresì che l'OCC, nella medesima relazione, ha dato atto del fatto che in data 3/01/2023 l'Istituto di Previdenza Sociale di Campobasso ha inviato, tramite pec, la comunicazione del proprio dissenso alla proposta *“limitato alla parte di credito privilegiato, nonché a quella di credito chirografario, per il quale non si prevede la soddisfazione integrale, in virtù di estratti di ruolo dell'Agenzia Entrate della Riscossione, nonché credito in fase amministrativa comunicato con nota del 25/05/2020”*;

considerato che, sebbene il dissenso dell'INPS sia pervenuto in ritardo rispetto al termine assegnato, l'OCC ha provveduto comunque ad esporre il risultato delle votazioni dei creditori tenendo conto anche del predetto dissenso, e pervenendo alla conclusione che, comunque, tale dissenso non influisce sul raggiungimento della maggioranza prevista dalla legge;

considerato dunque che la maggioranza di cui all'art. 11 co. 2 l. cit. risulta comunque raggiunta, dal momento che l'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto è pari ad euro 151.814,22 e che si sono espressi favorevolmente i creditori per un ammontare complessivo di euro 128.910,18, dunque i creditori rappresentanti più del sessanta per cento dei crediti;

considerato che l'OCC ha trasmesso ai creditori, ai sensi dell'art. 12, comma 1, la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2012, allegando il testo dell'accordo, attestando altresì che, nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori non hanno sollevato contestazioni in ordine alla convenienza



dell'accordo a norma del predetto comma, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità e sostenibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, come tali integralmente richiamate nella presente sede;

### **OMOLOGA**

l'accordo per la composizione della crisi proposto da [REDACTED]

Dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

### **DISPONE**

che il debitore ricorrente provveda, sotto la supervisione dell'OCC, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo le previsioni dell'accordo omologato.

### **DISPONE**

l'immediata pubblicazione del presente decreto sull'area dedicata del sito internet del Tribunale di Campobasso e nel registro delle imprese, a spese del ricorrente e a cura dell'OCC.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed all'OCC.

Campobasso, 22/02/2023

Il Giudice

*dott.ssa Emanuela Luciani*

